



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA  
Sezione Prima Civile

**ORDINANZA**

Il giudice, dott. Raffaella Marzocca, a scioglimento della riserva assunta, nella causa **R.G. 8011/2010**, all'udienza del 13 marzo 2014, esaminati gli atti prodotti:

rilevato che parte attrice, dopo l'instaurazione del presente giudizio, ha esercitato l'azione civile di risarcimento danni nel giudizio penale, costituendosi parte civile, come risulta dall'ordinanza del 29/11/2012, presso il Tribunale di Novara (allegato al verbale dell'udienza del 13.3.2014 e prodotto da parte attrice);

considerato, quindi, che l'attore ha trasferito nel processo penale l'azione civile originariamente esercitata in questa sede, con conseguente rinuncia agli atti del giudizio a norma dell'art. 75, comma 1, c.p.p.;

ritenuto, conseguentemente, che debba dichiararsi l'estinzione del giudizio, evidenziando che la rinuncia implicita agli atti del giudizio civile per il trasferimento dell'azione in sede penale non richiede accettazione ed è rilevabile d'ufficio (v. Cass. n. 5167/95);

considerato che non può essere accolta la richiesta del convenuto di liquidazione delle spese di lite unitamente alla dichiarazione di estinzione del giudizio, in quanto l'art. 75, comma 1, c.p.p. riserva al giudizio penale tale liquidazione;

**P. Q. M.**

Dichiara l'estinzione presente procedimento.

Si comunichi.

Verona 20.3.2014

TRIBUNALE C.P. DI VERONA  
RECEVUTO IN CANCELLERIA

GGG



22 MAR. 2014

Il Cancelliere

IL GIUDICE

Dr.ssa Raffaella Marzocca

